

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE n.2250

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BUSTO

"Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali"

Presentata il 1 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! Le «comunità di vita» rappresentano una delle forme più antiche di aggregazione umana e oggi possono costituire importanti laboratori di sperimentazione sociale. L'Italia ha una lunga e ricca storia di esperienze comunitarie che, tuttavia, non hanno trovato finora collocazione nell'ordinamento giuridico, fatta eccezione per quelle tipizzate come, ad esempio, la famiglia.

Il riconoscimento giuridico di questi soggetti intende affermare l'esistenza di un modello sociale, economico e di valori che costituisce un patrimonio importante per lo Stato e per il territorio nel quale sono insediate quelle comunità di vita che si costituiscono intorno a uno scopo, a un progetto e per questo definite « comunità intenzionali ». E' opportuno ricordare il ruolo svolto da molte comunità, intese come "sensori dei bisogni del territorio", nella tutela, recupero e valorizzazione di aree spesso marginalizzate, nel riutilizzo di infrastrutture, nel recupero delle consuetudini che erano alla base degli usi civici, nella naturale predisposizione a operare in varie forme di volontariato. L'insediamento di una comunità in un territorio rappresenta spesso l'opportunità di far rivivere antichi mestieri di carattere agricolo e artigianale, in territori con problemi di spopolamento, incidendo positivamente sul sistema scolastico locale. Tali insediamenti mostrano, vieppiù, una particolare attenzione al fondamentale ruolo degli anziani, valorizzandone l'esperienza, e costituiscono una naturale prevenzione nei confronti dei fenomeni di micro delinquenza.

Ad oggi, le comunità intenzionali si manifestano attraverso formule e definizioni differenziate. Sono definite ecovillaggi, le realtà che operano prevalentemente in aree rurali, il cui progetto prevede la conversione ecologica in tutti gli aspetti della vita, riferibili alla dimensione economica, ambientale, sociale e culturale.

Non meno interessante risulta la presenza di comunità intenzionali in contesti urbani, oggi molto diffusa nei Paesi del nord Europa, indicati con il termine "co-housing", le

quali sopperiscono nelle città, in particolare nelle metropoli, alla riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e al fenomeno altrettanto preoccupante delle difficoltà economiche che riguardano un numero crescente di famiglie tradizionali. In Italia tale fenomeno assume la forma di "condomini solidali", nei quali si sviluppano accordi reciproci tra famiglie, forme organizzate di mutuo aiuto e gestioni economiche condivise, fino ad arrivare a condivisione di tempi e di regole di vita comuni. In queste situazioni si sviluppano processi compensativi che permettono di ammortizzare tra più persone costi e difficoltà insostenibili per un solo nucleo familiare e, allo stesso tempo, si attivano circoli virtuosi a livello ambientale, quali la riduzione dei consumi energetici, grazie al ricorso alle energie rinnovabili.

L'articolo 1, delinea l'ambito d' applicazione della proposta di legge nella definizione delle comunità intenzionali e nell'espressione delle loro finalità sociali, etiche, economiche e culturali, con particolare attenzione agli intenti volti alla tutela ambientale.

L'articolo 2 definisce il regime autorizzativo da parte dei comuni e delle regioni, determinandone i parametri, i requisiti ed i programmi predisposti al raggiungimento dello scopo.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari al riconoscimento delle Comunità, indispensabili per la determinazione dei diritti, degli oneri e per l'eventuale iscrizione al Registro Nazionale delle Comunità .

L'articolo 4 ne stabilisce il regime economico, le risorse e gli obblighi.

L'articolo 5 definisce il bilancio etico-sociale mettendo in evidenza l'interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici.

L'articolo 6 definisce le strutture di svolgimento delle attività sociali e gli eventuali accordi con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni Locali.

L'articolo 7 stabilisce, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, la possibilità per le Comunità di acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite all'esclusivo conseguimento delle finalità istituzionali.

L'articolo 8 stabilisce la gestione dei rifiuti in funzione della sostenibilità ambientale, volta alla limitazione degli scarti nonché al riuso e riparazione di una parte degli stessi.

L'articolo 9 regola le prestazioni di lavoro interne agli ecovillaggi e sancisce la facoltà della Comunità nell' organizzare diversificate forme di lavoro.

L'articolo 10 chiarisce, dunque, le forme e le modalità dei rapporti lavorativi che la Comunità ha facoltà di stabilire al proprio interno.

L'articolo 11 stabilisce il regime e la disciplina fiscale, compatibili a quelle delle organizzazioni senza fini di lucro e di utilità sociale (ONLUS).

L'articolo 12 sancisce i diritti e doveri, di natura mutualistica e solidaristica, dei membri, da equipararsi a quelli previsti per i componenti della famiglia, come disciplinati dal codice civile.

L'articolo 13 stabilisce le regole di gestione delle eredità dei componenti della Comunità.

L'articolo 14 definisce le modalità di recessione dei rapporti in seno alla Comunità.

L'articolo 15 regola le modalità di accesso al Registro Nazionale delle Comunità e gli

adeguamenti susseguenti tale iscrizione.

L'articolo 16 sancisce l'applicabilità, per tali Comunità, della normativa di disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Disciplina delle Comunità intenzionali

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle organizzazioni comunitarie sociali disciplinate dalla presente legge denominate comunità intenzionali.
2. Le comunità intenzionali sono formazioni attraverso le quali, oltre a esprimersi la personalità dei cittadini, si contribuisce alla realizzazione dei valori di solidarietà sociale, civile, economica e culturale, alla tutela dell'ambiente e al perseguimento di obiettivi di ricerca etica, interiore e spirituale.
3. La funzione sociale delle comunità intenzionali è espressa altresì dallo svolgimento di compiti e attività in favore della collettività con momenti di risparmio della spesa pubblica.
4. Le comunità intenzionali sono aggregazioni di persone fisiche le quali condividono consapevolmente un progetto di vita, caratterizzato dalla ricerca etica e spirituale e fondato su forme di comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato infine mediante forme di convivenza continuativa, anche legate ad un determinato territorio o a momenti di valorizzazione degli usi civici.

Art. 2

(Regime autorizzativo)

1. Le regioni e i comuni disciplinano nel dettaglio le modalità di realizzazione e le procedure autorizzatorie degli ecovillaggi, determinando altresì i parametri, i requisiti, eventuali ulteriori restrizioni del rapporto tra area agricola e parte edificata, i controlli, il contenuto di eventuali convenzioni per la garanzia del rispetto dei parametri stessi, la possibilità di prevedere destinazioni complementari e coerenti con le finalità degli ecovillaggi.
2. Gli ecovillaggi sono realizzati su aree private o pubbliche, anche parzialmente. A tal fine i comuni possono procedere all'esproprio e riassegnazione dei terreni necessari.
3. I comuni, mediante procedure di evidenza pubblica, individuano i soggetti che intendono realizzare le comunità intenzionali di cui all'articolo 1. A tal fine i comuni possono avvalersi della disciplina di cui all'articolo 16 della legge 29 febbraio 1992, n. 179.

4. I programmi predisposti ai sensi del comma 3 garantiscono, in particolare modo:
- l'effettivo raggiungimento dello scopo, prevenendo all'uopo sanzioni e cautele,
 - la connessione logistica e funzionale con le aree agricole,
 - la prevalente destinazione dei prodotti agricoli ai residenti nell'ecovillaggio
 - la coltivazione secondo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica.

Art. 3 **(Requisiti per la costituzione)**

1. Le Comunità si costituiscono con atto pubblico rogato da notaio ed hanno i seguenti requisiti:
 - a) almeno 10 partecipanti, compresi i minori, all'atto della presentazione della domanda;
 - b) progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui all'art. 1, da attuarsi mediante forme di convivenza continuativa tra gli aderenti, specificamente previste e indicate;
 - c) svolgimento di attività di utilità sociale, da indicare nell'atto costitutivo;
 - d) previsione di un ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza e pari opportunità tra gli aderenti, con indicazione dell'elettività delle cariche, dell'obbligo del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, recesso ed esclusione del partecipante con la relativa regolamentazione dei rapporti tra comunità e partecipe, nonché delle modalità di scioglimento e degli obblighi devolutivi.
2. Le comunità in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità istituito presso il ministero dell'interno; tale iscrizione viene deliberata in favore delle comunità che ne fanno domanda a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e purché risulti che le comunità siano esistenti ed operanti da almeno 3 anni.
3. L'iscrizione nel Registro Nazionale attribuisce alla comunità la personalità giuridica nonché tutti i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati.
4. L'iscrizione nel Registro Nazionale attribuisce alla comunità un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti no profit ed ONLUS.
5. Il Registro Nazionale è tenuto e vigilato da uno speciale ufficio denominato Osservatorio Nazionale per le Comunità istituito, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno e del quale dovrà far parte un rappresentante nazionale delle Comunità.

Art. 4 **(Risorse economiche)**

1. Le Comunità traggono le loro risorse economiche da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
 - c) contributi di amministrazioni od enti pubblici;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici;
 - e) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera degli associati, di carattere commerciale, artigianale o agricolo;
 - f) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Comunità.
2. Le Comunità, indipendentemente dagli obblighi fiscali e tributari, sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma precedente.
3. Le Comunità hanno l'obbligo di rendicontazione delle proprie entrate ed uscite in bilanci annuali.
4. Le Comunità sono tenute a reinvestire al proprio interno i proventi derivanti dalle attività economiche svolte, coerentemente con le finalità istituzionali e con il divieto di distribuire tra i membri gli utili eventualmente maturati.

Art. 5 **(Bilancio etico-sociale)**

1. Le Comunità possono sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi a terzi a titolo oneroso.
2. Le Comunità redigono annualmente il bilancio sociale rendicontando sulle quantità e sulle qualità di relazione con i gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività, con l'obiettivo di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte.

Art. 6 **(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)**

1. Le Comunità possono ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici mobili ed immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Le Comunità possono altresì stipulare con Enti pubblici territoriali locali convenzioni particolari per la costruzione o l'ampliamento di strutture edilizio-urbanistiche, ovvero per il riconoscimento di "Area Speciale" degli insediamenti destinati al conseguimento delle finalità istituzionali ed a qualsiasi titolo detenuti dalle singole Comunità.
3. Non è consentita nuova edificazione nei comuni dove siano presenti immobili inutilizzati o dove non sia stato fatto il censimento del patrimonio edilizio. Eventuali nuove edificazioni non possono avere un indice di edificabilità fondiaria superiore a 0,03 metri cubi per metro quadro.

4. Una quota della volumetria totale dell'ecovillaggio, non superiore al 15 per cento, può essere destinata a piccole attività produttive, commerciali, di servizi, integrate e complementari tra loro.

Art. 7 (Proprietà)

1. Ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, le Comunità possono acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione e funzionamento, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite all'esclusivo conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 8 (Gestione dei beni e dei rifiuti)

1. La gestione dei beni e dei rifiuti prodotti nell'ambito degli ecovillaggi è finalizzata:
 - a) a privilegiare operazioni di riparazione dei beni non ancora divenuti rifiuti oppure il riutilizzo di essi;
 - b) a ridurre a monte la produzione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;
 - c) alla promozione delle operazioni di riciclo, con particolare riferimento al riciclo di materia della frazione organica dei rifiuti, anche provenienti da lavorazioni agricole (compostaggio);
2. Nell'ambito degli interventi di prevenzione di cui al comma precedente, è privilegiato il ricorso all'uso di beni e imballaggi idonei ad un utilizzo durevole anziché l'utilizzo di beni e imballaggi monouso.

Art. 9 (Prestazioni di lavoro)

1. I membri che prestano la loro attività lavorativa presso la Comunità in maniera continuativa e prevalente hanno diritto al mantenimento in base alla condizione patrimoniale della comunità stessa e in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dagli artt. 36 della Costituzione e 230 bis c.c..
2. La Comunità ha comunque la facoltà di organizzare forme di lavoro diversificate con trattamenti fiscali autonomi di cui all'articolo 10.

Art. 10 (Disciplina fiscale e agevolazioni)

1. Le Comunità possono stabilire rapporti di lavoro al loro interno in regime di agevolazione fiscale nella misura forfetaria fissa per IRPEF del 20% per le prestazioni d'opera onerose ed in regime di esenzione fiscale per le prestazioni d'opera libere e gratuite prestate dai propri associati per il perseguimento di fini istituzionali.

2. Le Comunità intenzionali possono organizzare forme di scambio lavoro-ospitalità, soggette alla agevolazione fiscale sopra indicata, al netto dei costi di ospitalità.

Art. 11
(Regime fiscale)

1. Ai soggetti che gestiscono gli ecovillaggi, si applicano, in quanto compatibili le norme di cui al d.lsg. 4 dicembre 1997 n. 460, in materia di organizzazioni senza fini di lucro e di utilità sociale (ONLUS).

Art. 12
(Diritti e doveri degli associati conviventi)

1. I componenti delle Comunità hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica e sono equiparati a quelli previsti per i componenti della famiglia, come disciplinati dal codice civile.

Art. 13
(Eredità)

1. In caso di successione nel patrimonio di un associato appartenente alla Comunità intenzionale riconosciuta per morte del medesimo, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta alla Comunità intenzionale di appartenenza in deroga all'art. 586 c.c.

Art. 14
(Risoluzione dei rapporti)

1. Il partecipante ha il diritto di recedere dalla comunità in ogni momento comunicando a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno la propria decisione.
2. Nel caso di recesso od esclusione, i rapporti tra le parti sono regolati dall'ordinamento interno secondo le modalità già fissate al momento della costituzione della Comunità e convenute con l'adesione.
3. Resta salva la possibilità di impugnazione dei regolamenti disciplinanti i rapporti per il caso di recesso ed esclusione ove siano previste clausole che, tenuto conto della funzionalità sociale e dei criteri mutualistici e solidaristici delle comunità, siano manifestamente contrarie ai principi di proporzionalità ed equità.

Art. 15
**(Iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità
in sede di prima applicazione della legge)**

1. L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità è consentita, su domanda da presentarsi presso il ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno 3 anni la attività di cui all'art. 2 e con il possesso dei requisiti ivi previsti, pur attraverso l'utilizzo di altri istituti giuridici previsti dall'ordinamento.
2. Entro un anno dalla data di iscrizione al Registro Nazionale i soggetti di cui al comma 1 dovranno provvedere alla loro trasformazione in Comunità secondo le forme ed i requisiti di cui alla presente legge.

Art. 16
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle Comunità intenzionali si applica la normativa della disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.